



Comune di **CAPENA (RM)**

Arrivo

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Protocollo N°0013660 del 24-07-2015

Categoria 2 Classe 4

**AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
AREA ECONOMICA**



AL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Emendamenti al Regolamento TARI.

I Consiglieri Comunali: Sig. Giovanni Lanuti capogruppo M5S, Sig.ra Elvira Campanale capogruppo PD, Dr. Alessandro Ristich capogruppo Il Maestrale, Sig. Giandomenico Pelliccia capogruppo Fattore P., propongono i seguenti emendamenti di modifica al Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 26.08.2014, nonché di aggiunte al deliberato dell'approvazione annuale delle tariffe TARI 2015.

Cordiali saluti

Capena 24.07.2015

Giovanni Lanuti
(M5S)

Elvira Campanale
(PD)

Dr. Alessandro Ristich
(Il Maestrale)

Giandomenico Pelliccia
(Fattore P)



EMENDAMENTI TARI

EMENDAMENTO N. 1

Aggiungere dopo l'articolo 16 del regolamento TARI, il seguente:

Art. 16-bis – Agevolazioni per le Utenze Non Domestiche

1. Il Comune di Capena in sede di approvazione annuale delle tariffe, allo scopo di tutelare la salute pubblica dalle ludopatie, può prevedere degli incentivi per le attività commerciali che decidono di non installare o di dismettere dispositivi VLT (video lotterie) e New Slot (slot machine) presso il loro esercizio.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati		Riduzione della quota variabile
Da %	A %	
10	30	10%
30,01	50	20%
Oltre 50%		30%

Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione con l'imposta dovuta per l'anno successivo, nel caso in cui la certificazione di cui al comma precedente sia prodotta entro il 31 gennaio, ovvero il rimborso dell'eccedenza pagata, nel caso in cui sia prodotta oltre il termine indicato.

In relazione al comma 1, di aggiungere al deliberato **dell'approvazione annuale delle tariffe:**

- approvare la riduzione nella misura del 30% della quota fissa e della quota variabile alle utenze non domestiche di cui alle categorie 22, 23 e 24, che provvedono alla dismissione delle slot machine e VLT presenti nei propri locali;
Tale agevolazione viene riconosciuta nel caso in cui gli apparati oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2014 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione.
La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata da idonea documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Lo stesso beneficio viene concesso alle utenze non domestiche di cui alle categorie 22, 23 e 24 di nuova apertura che, con apposita istanza, dichiarino di non procedere all'installazione dei predetti apparati di gioco.

Alle predette utenze sarà permesso di esporre il seguente cartello, che dovrà riportare l'indicazione del locale e gli estremi del protocollo con il quale viene riconosciuta l'agevolazione.



EMENDAMENTO N. 2

Al fine di promuovere l'apertura di piccole nuove attività commerciali sul territorio:

aggiungere al **deliberato dell'approvazione annuale delle tariffe TARI**:

- approvare riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile per le utenze commerciali di categoria 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26 e 27, di nuova apertura ed inferiori ai 200mq di superficie.
L'agevolazione è prevista per i primi 2 anni di apertura successiva al 1 gennaio 2015.
Per le utenze commerciali di categoria 22, 23 e 24 che intendano usufruire della riduzione NO SLOT, la percentuale di riduzione, che si somma alla predetta, scende al 10% e sempre per i primi due anni successivi all'apertura.

EMENDAMENTO N. 3

Al fine di promuovere l'adozione di cani ospiti nel canile convenzionato con il Comune di Capena, si propone:

aggiungere al **deliberato dell'approvazione annuale delle tariffe TARI**:

- approvare la riduzione del 50% nella quota fissa e nella quota variabile, e comunque fino ad un massimo di 150 euro annui per due anni consecutivi, per chi adotta, presso il canile convenzionato con il comune di Capena, un cane di almeno due anni di vita.
L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza ed al controllo periodico dello stato di adozione e mantenimento del cane.